DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1976

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(ottantunesima deroga)

(76/674/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, con decisioni del 29 giugno 1976, i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in seno al Consiglio, di concerto con la Commissione hanno deciso di sospendere in maniera autonoma dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 al più tardi, i dazi all'importazione sui prodotti CECA originari della Repubblica democratica e popolare d'Algeria, del Regno del Marocco e della Repubblica tunisina ;

considerando che, in data 26 aprile 1976, 27 aprile 1976 e 25 aprile 1976, sono stati sottoscritti degli accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati summenzionati ;

considerando che le suddette decisioni avevano per oggetto l'entrata in vigore, alla data inizialmente prevista, delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo ;

considerando che non è stato finora notificato l'espletamento degli atti necessari per l'entrata in vigore degli accordi suddetti ;

considerando che fra i prodotti in questione figurano la ghisa, il ferro-manganese carburato ed i prodotti siderurgici compresi nel capitolo 73 della tariffa doganale, per i quali dazi minimi sono stati stabiliti dalla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità e dagli altri atti che l'hanno modificata ; che un deroga a tale obbligo — da concedere con decisione della Commissione — è tuttavia prevista dall'articolo 3 della raccomandazione stessa qualora sia giustificata da particolari ragioni di tecnica doganale o di politica commerciale ; che siffatto caso di politica commerciale deriva dalla conclusione di accordi commerciali o dalle decisioni autonome relative all'entrata in vigore delle loro disposizioni tariffarie alla data prevista da tali accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dalla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità nella misura necessaria per applicare, in esecuzione delle decisioni del 29 giugno 1976 prese dai rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in seno al Consiglio, all'importazione dei prodotti siderurgici originari della Repubblica democratica e popolare d'Algeria, del Regno del Marocco e della Repubblica tunisina, la sospensione dei dazi prevista negli accordi sottoscritti con questi paesi rispettivamente il 26 aprile 1976, il 27 aprile 1976 e il 25 aprile 1976.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai prodotti originari di ciascuno dei paesi terzi summenzionati, fino all'entrata in vigore dell'accordo sottoscritto con questi paesi al più tardi fino al 30 giugno 1977.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Christopher SOAMES

[1] GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99.64.